



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF098

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>FATTURA SEMPLIFICATA CON LIMITE AUMENTATO AD €. 400</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 21 BIS DPR 633/72; D.M. 10.05.2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>29/05/2019</b>

*Sintesi: con il recente DM 10 maggio 2019, il MEF ha proceduto:*

- ad innalzare a 400 euro (da 100 €)
- il limite per poter emettere fattura in modalità semplificata.

La possibilità di superare il previsto tetto di €. 100 è concessa dalla Direttiva comunitaria (Dir. 2006/112/Ce) a condizione che ci sia l'avallo del Comitato Iva: l'Italia lo ha ottenuto il 12 aprile scorso.

## FATTURA SEMPLIFICATA

La Legge n. 228/2012 ha inserito nel DPR n. 633/72 l'art. 21-bis, il quale disciplina la **fattura semplificata**.

Tale tipo di documento può essere emesso:

- quando l'ammontare complessivo non è superiore ad € 400 dal 24 maggio scorso (100 € fino al 23 maggio);
- per le note di addebito e di accredito ex art. 26, indipendentemente dall'importo.

La fattura semplificata non può essere emessa per documentare:

- cessioni comunitarie;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato UE.

## GLI ELEMENTI DELLA FATTURA SEMPLIFICATA

La "semplificazione" consiste nella facoltà di indicare, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, almeno le seguenti **indicazioni**:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del **cedente o prestatore**, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente o prestatore;
- ditta**, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dell'**acquirente** o **committente**, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.

**N.B.:** Nella fattura **elettronica** semplificata, il campo «Tipodocumento» va compilato con il codice TD07 (TD08 per la nota di credito semplificata).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### FATTURA RETTIFICATIVA

In caso di **fattura rettificativa** (art. 26, DPR 633/72), la fattura può essere emessa nella forma semplificata senza limiti d'importo.

La fattura rettificativa in forma semplificata, infatti, non è sottoposta ai limiti per l'emissione della fattura "originaria" in forma semplificata e ciò:

- sia nel caso delle variazioni in aumento dell'imponibile o dell'imposta
- che nell'ipotesi delle relative variazioni in diminuzione.

Essa non è subordinata neppure al "formato" della fattura oggetto di rettifica; è, dunque, possibile rettificare con fattura semplificata una fattura "ordinaria" e viceversa.



**CORRELAZIONE TRA FATTURE:** la correlazione tra il documento da rettificare e il documento rettificativo prevede solo l'obbligo di indicare nella fattura integrativa emessa in forma semplificata "il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate". Tale adempimento consente di ricondurre la fattura rettificativa al documento originario, correlandone i dati essenziali, ai fini di una corretta tenuta della contabilità.

### SCONTI E ABBUONI

In merito agli sconti/abbuoni che comportano, in linea generale, una variazione dell'importo fatturato dal cedente a seguito della riduzione del prezzo del bene, l'Agenzia nella RM 36/2008 e nella CM 18/2014 ha chiarito che la nota di credito deve contenere elementi atti ad individuare lo sconto/premio riconosciuto al cliente quali:

a)	la tipologia di sconto/premio, condizionato/incondizionato o in alternativa il riferimento all'accordo (data e paragrafo) se già stipulato
b)	prodotti sul cui acquisto è applicato lo sconto/premio, laddove siano elementi rilevanti
c)	l'indicazione della fattura cui si riferisce
d)	il riferimento alla normativa IVA applicata
e)	il periodo di riferimento, ovvero, in alternativa il riferimento all'accordo commerciale

### FATTURA SEMPLIFICATA TRAMITE MISURATORI FISCALI

La Legge n. 228/2012, modificando l'art. 1, Legge n. 18/83, prevede la possibilità di emissione della **fattura semplificata** anche **tramite apparecchi misuratori fiscali** (registratori di cassa). In tal caso, la fattura semplificata può indicare, in luogo di

- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
- i seguenti dati:
  - ✓ ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome qualora si tratti di persona fisica;
  - ✓ numero di partita IVA
  - ✓ indirizzo dell'esercizio commerciale.

Nella sostanza, quindi, la semplificazione consiste nella possibilità di indicare:

- solo il codice fiscale o la partita IVA, senza l'obbligo di indicare tutti gli altri dati anagrafici (ditta, denominazione, ragione sociale, ecc.);
- semplicemente l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, oppure dei dati che permettono di calcolarla, in luogo di tutte le indicazioni previste dall'art. 21 (tutti gli elementi che formano la base imponibile, l'aliquota applicabile a ciascuna di esse, le operazioni accessorie, ecc.)



**N.B.:** con l'avvento della fattura elettronica (ordinaria o semplificata) il «**codice fiscale o il numero di partita Iva**» sono **obbligatori e non più alternativi** rispetto alla «**ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio**». Deve ritenersi superata, quindi, la risposta 5 della risoluzione del 5 luglio 2017, n. 87/E, in cui si obbligava a «indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati».

#### D.M. 10 MAGGIO 2019

Come indicato in precedenza il decreto del Mef 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 maggio immediatamente in vigore aumenta:

- da **100 a 400 euro** (si ritiene Iva inclusa);
- l'ammontare massimo complessivo delle fatture semplificate.



**Nota:** l'incremento da €. 100 ad €. 400 assume un particolare rilievo alla luce del nuovo obbligo di memorizzazione/trasmisione dei corrispettivi giornalieri, permettendo di fatto a molti operatori di utilizzare la fattura, anch'essa elettronica come la ordinaria, per documentare fiscalmente operazioni in precedenza escluse perché di importo superiore ai 100 euro.

#### FATTURA SEMPLIFICATA ED ALTRI DOCUMENTI FISCALI

La fattura semplificata è **parificata alla fattura ordinaria in materia di certificazione del corrispettivo**, con ciò intendendo che:

- sostituisce l'obbligo di certificazione del corrispettivo (cioè l'emissione di scontrino/ric. fisc.)
- al pari della fattura ordinaria (cioè se emessa negli stessi termini dello scontrino/ric. fiscale).

La fattura semplificata si aggiunge, quindi, ai documenti già presenti nel sistema fiscale, necessari alla certificazione dell'operazione del cedente o prestatore e alla deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA per l'acquirente o committente.

In particolare, la situazione di quest'ultimo soggetto può essere riassunta nella seguente tabella.

DOCUMENTO	DEDUZIONE COSTO	DETRAZIONE IVA
Scontrino fiscale	NO	NO
Scontrino fiscale "parlante"	SI	NO
Ricevuta fiscale (non intestata)	NO	NO
Ricevuta fiscale intestata	SI	NO
Fattura semplificata	SI	SI
Fattura	SI	SI